



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

D.P. n. 36 del 02/08/2024

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 18 dicembre 1973, n. 836, “*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, “*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 26 luglio 1978, n. 417, “*Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, “*Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento contenente i criteri per l’esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.I.M. del 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “*Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. 31 marzo 2021, n. 8, “*Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. MUR 3 agosto 2022, n. 427, “*Regolamento concernente le Missioni in Italia e all’estero del personale del Ministero dell’Università e della Ricerca e il rimborso delle relative spese*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 per il triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica di Stato “*Alessandro Scarlatti*” di Palermo, giusto Decreto Dirigenziale 10 agosto 2018, n. 2192;
- RITENUTO** di dover definire le procedure operative e disciplinare il rimborso delle spese di missione, in Italia e all’estero, del personale interno e di quello esterno incaricato da questo Conservatorio;
- SENTITO** il parere favorevole del Consiglio Accademico, in Verbale n.16 del 29/07/2024, punto 3) Regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia e all’estero del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti;
- CONSIDERATA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 31/07/2024, con cui si approva il Regolamento per il rimborso delle spese di missione in Italia e all’estero;





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

DECRETA

ART. 1

(ARTICOLO UNICO)

Il “*Regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia e all'estero*” del Conservatorio di Musica di Stato “*Alessandro Scarlatti*” di Palermo è adottato, secondo il seguente articolato, nel testo qui riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Regolamento, pubblicato sul sito web istituzionale, entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
ANGILERI GIOVANNI
Firmato il 02/08/2024 09:53
Seriale Certificato: 1820873
Valido dal 11/10/2022 al 11/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

INDICE

1.	ART. 1 - DEFINIZIONI	4
2.	ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	4
3.	ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E INCARICO ALLA MISSIONE/TRASFERTA	5
4.	ART. 4 - DURATA DELLA MISSIONE/TRASFERTA	5
5.	ART. 5 - SPESE RIMBORSABILI	6
6.	ART. 6 - ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE/TRASFERTA	7
7.	ART. 7 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO	7
8.	ART. 8 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO	8
9.	ART. 9 - RIMBORSO DELLE SPESE DI ALLOGGIO	9
10.	ART. 10 - MISSIONI ALL'ESTERO E TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE	9
11.	ART. 11 - MISSIONI/TRASFERTE SOSPESE E NON EFFETTUATE	9
12.	ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI	9
13.	ALLEGATO I	10





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, di svolgimento e il trattamento economico dei rimborsi spese originati da missioni e trasferte effettuate dal personale dipendente – a tempo indeterminato e determinato – del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo, nonché dai soggetti elencati al successivo art. 2.
2. Per missione si intende l'attività svolta nell'interesse del Conservatorio da personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale sia su quello estero.
3. Per trasferta si intende la prestazione di un'attività svolta nell'interesse del Conservatorio ed effettuata, al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale sia su quello estero, da soggetti diversi dal personale di cui al comma 2, che abbiano un rapporto istituzionale o contrattuale con il Conservatorio di Musica di Stato di Palermo.
4. Gli scopi della missione/trasferta devono essere consoni ai fini istituzionali propri del Conservatorio.
5. Per rimborso spese si intende l'indennizzo, nei limiti e secondo le regole stabilite dal presente Regolamento, delle spese sostenute per effettuare la missione o la trasferta.

ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. La missione è svolta dal personale dipendente a tempo determinato e indeterminato in servizio presso il Conservatorio.
2. La trasferta è svolta:
 - a) da studenti, titolari di assegni di ricerca, di borse di studio o di ricerca attivati dal Conservatorio, nonché titolari, anche a titolo gratuito, di contratti di collaborazione che contemplino espressamente tale possibilità;
 - b) dai componenti le commissioni di concorso o esame, nominati con apposito provvedimento;
 - c) dai componenti degli Organi;
 - d) dai soggetti, formalmente incaricati, anche a titolo gratuito, a svolgere un'attività nell'interesse del Conservatorio;
 - e) il dipendente collocato in congedo o in aspettativa non può essere incaricato ad effettuare missioni.
3. Gli accompagnatori di persone diversamente abili hanno diritto al medesimo rimborso delle spese riconosciute al titolare della missione/trasferta accompagnato.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

ART. 3 AUTORIZZAZIONE E INCARICO ALLA MISSIONE/TRASFERTA

1. L'autorizzazione ad effettuare la missione/trasferta è conferita:

- dal Direttore per il personale docente di cui nell'art.1 e per il personale di cui alle lettere a), b), d) articolo 2, e nonché del personale dallo stesso delegato, previa verifica della necessaria capienza di bilancio;
- dal Presidente per il personale di cui alle lettere b), c) e d) articolo 2, nonché del personale dallo stesso delegato, previa verifica della necessaria capienza di bilancio;
- dal Direttore Amministrativo per il personale tecnico-amministrativo di cui nell'art.1 e per il personale di cui alle lettere b) e d) articolo 2, nonché del personale dallo stesso delegato, previa verifica della necessaria capienza di bilancio.

2. Le missioni del Direttore, del Presidente e del Direttore Amministrativo, svolte in veste istituzionale, non sono soggette ad autorizzazione; tali soggetti si assumono la responsabilità in ordine all'opportunità della missione. Resta comunque l'obbligo per gli stessi, ai fini assicurativi e di verifica della copertura finanziaria, di comunicare preventivamente i dati della trasferta.

3. L'autorizzazione a compiere la missione/trasferta non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

ART. 4 - DURATA DELLA MISSIONE/TRASFERTA

1. Il trattamento di missione/trasferta non è dovuto per attività svolte presso località di abituale dimora del soggetto incaricato. Le missioni/trasferte di durata inferiore alle 4 ore danno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.

2. Ai fini del calcolo della durata della missione/trasferta si considera il tempo compreso tra l'ora di partenza dalla sede in cui il soggetto incaricato presta servizio e l'ora di rientro nella stessa sede. In presenza di specifica indicazione nella autorizzazione alla missione/trasferta, tenuto conto di esigenze di flessibilità, efficienza, durata ed economicità, la missione/trasferta può iniziare e/o terminare in altro luogo indicato nella richiesta.

3. Il soggetto inviato in missione/trasferta in località distanti non oltre 90 Km dalla sede di servizio, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, qualora la natura del servizio che esplica lo consenta e in considerazione della possibilità di fruire di collegamenti agevoli per il rientro. Il mancato rientro in sede giornaliero - debitamente motivato e certificato a cura dell'incaricato - e quindi la permanenza nel luogo di missione/trasferta è ammesso quando economicamente più conveniente o per ragioni organizzative o di opportunità collegate all'oggetto della missione.

4. In caso di partenza anticipata o rientro posticipato, per i giorni non rientranti nell'evento medesimo è ammesso il solo rimborso delle spese di viaggio necessarie per raggiungere e rientrare dal luogo oggetto di missione. È consentita la partenza in giorni successivi e l'arrivo in giorni precedenti a quello dell'evento (con conseguente riconoscimento delle spese connesse) qualora sia possibile dimostrare che tale scelta è economicamente più vantaggiosa e/o che tale scelta è necessaria per fruire di collegamenti agevoli.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

ART. 5 - SPESE RIMBORSABILI

1. Il trattamento economico di rimborso delle spese per le missioni/trasferte è determinato con metodo analitico a piè di lista. Solo per le missioni all'estero, il personale di cui all'articolo 2, comma 2, può optare per il trattamento alternativo, nei limiti e modalità di cui all'Allegato 1.
2. Il rimborso delle spese deve essere richiesto entro trenta giorni dalla fine della missione/trasferta.
3. Oltre alle spese di viaggio e trasporto, vitto e alloggio, di cui ai successivi articoli, sono rimborsabili le seguenti spese complementari direttamente connesse allo svolgimento della missione/trasferta:
 - a) spese per visti consolari;
 - b) tasse di soggiorno;
 - c) spese per vaccinazioni obbligatorie, nonché le vaccinazioni raccomandate dal Ministero della salute e diramate con bollettino pubblicato sul relativo sito, oltre alle spese farmaceutiche per profilassi;
 - d) extra bagaglio, solo se giustificato per motivi artistici o di servizio;
 - e) ingressi a musei e mostre inerenti all'oggetto della missione o della trasferta;
 - f) collegamento a Internet a seguito di dichiarazione di utilizzo per motivi di lavoro;
 - g) commissioni bancarie correlate al pagamento delle spese di missione/trasferta;
 - h) parcheggio e pedaggio autostradale;
4. Le spese non rimborsabili sono le seguenti:
 - a) superalcolici;
 - b) multe e sanzioni;
 - c) omaggi, regali, spese di lusso;
 - d) spese telefoniche;
 - e) quotidiani, giornali, riviste;
 - f) ogni altra spesa non strettamente riferibile alla missione/trasferta.
5. La documentazione delle spese sostenute deve essere prodotta in originale laddove esistente o comunque conforme all'originale e relativa a spese non oggetto di altro rimborso e deve permettere di individuare l'importo pagato e la causale della spesa.
6. Qualora la documentazione di spesa sia carente di alcuni elementi di riscontro o redatta in lingua di uso non corrente, spetta all'interessato fornire dichiarazione sugli elementi necessari per la liquidazione.
7. In caso di documentazione prodotta in formato elettronico, il documento presentato a rimborso deve contenere tutti gli elementi attraverso i quali è possibile risalire in modo inequivocabile al soggetto che ha erogato il servizio, alla tipologia e alla data di erogazione del servizio.
8. Per i rimborsi delle spese pagate in valuta estera si applica il tasso di cambio rilevato dall'ufficio al momento della verifica del rimborso.
9. Per le spese di missioni effettuate all'estero, qualora le stesse siano sostenute con carta di credito personale, è facoltà del soggetto incaricato richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dall'estratto conto della carta di credito.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

10. È possibile derogare ai limiti di spesa del presente Regolamento sulla base di limiti di spesa differenti stabiliti per missioni che gravano su progetti finanziati da soggetti esterni, nel rispetto della regolamentazione prevista dal soggetto finanziatore.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE/TRASFERTA

1. Il Presidente, il Direttore e il Direttore Amministrativo possono richiedere una anticipazione di missione/trasferta fino ad un massimo di € 300,00 per le missioni/trasferte nazionali ed € 500,00 per le missioni/trasferte all'estero.
2. Una volta effettuata la missione/trasferta, il personale che ha ottenuto l'anticipazione sulle spese è tenuto a consegnare la documentazione a saldo con la massima tempestività.
3. In caso di mancata effettuazione della missione/trasferta o qualora l'importo dell'anticipazione risultasse superiore all'importo complessivo del trattamento economico di missione/trasferta da liquidare, l'intera somma, o la differenza, verrà recuperata dall'ufficio competente secondo modalità concordate con l'interessato.

ART. 7 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

1. Il personale in missione/trasferta è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, ad usare i mezzi ordinari.
2. Sono mezzi ordinari:
 - a) aereo: classe economica e classe economica premium esclusivamente per i voli transcontinentali superiori alle 5 ore fino a 8 ore; per il personale di cui all'art.2, comma 2, lett. e) la classe business oltre le 8 ore di volo;
 - b) treno: tutti i livelli di servizio ad eccezione del livello executive o similari;
 - c) mezzi pubblici urbani ed extraurbani;
 - d) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (traghetto, nave, ecc.);
 - e) gli eventuali mezzi di trasporto dell'Amministrazione e le auto del servizio car sharing;
3. La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità.
4. Sono mezzi straordinari:
 - a) i mezzi noleggiati, che devono essere regolarmente coperti da polizza assicurativa kasko;
 - b) l'automezzo di proprietà, che deve essere accompagnato da polizza assicurativa attiva autocertificata dal diretto interessato;
 - c) taxi per i collegamenti da e verso aeroporti, stazioni, alloggi e sede della missione;
 - d) taxi in area urbana.
5. L'impiego di mezzi straordinari, sia per missioni/trasferte in Italia che all'estero, è sempre subordinato a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) sciopero dei mezzi ordinari;





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

- b) quando esiste una convenienza economica (a tale fine l'interessato deve indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione);
- c) quando il luogo della missione/trasferta non è servito da mezzi ordinari;
- d) quando vi sia una particolare esigenza di servizio o per motivi di salute o per la necessità dichiarata di raggiungere rapidamente il luogo della missione/trasferta o di rientrare rapidamente alla sede di servizio per motivi istituzionali; quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per lo svolgimento del servizio.
6. Per l'uso del mezzo proprio, qualora preventivamente autorizzato, al personale dipendente e al personale esterno, sarà riconosciuto il rimborso carburante in base ai km percorsi, calcolato utilizzando il sistema online Guida Michelin.
7. L'interessato deve indicare il numero dei chilometri percorsi.
8. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio dovranno essere presentati i biglietti obliterati e le carte d'imbarco in caso di utilizzo del mezzo aereo.

ART. 8 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO

1. È previsto il rimborso delle spese di vitto documentate, sostenute nel luogo di svolgimento della missione/trasferta o durante il viaggio di andata o ritorno, secondo i limiti massimi giornalieri indicati nell'Allegato 1, comprensivi anche di spese per piccoli pasti e/o consumazioni.
2. Le spese di vitto sono rimborsabili se attestate in originale da idonea documentazione. Dalla documentazione deve risultare la denominazione del fornitore del servizio, la natura delle spese, il luogo, la data e l'importo pagato.
3. Se la documentazione non è prodotta nelle lingue di uso corrente, l'interessato deve rilasciare apposita dichiarazione attestante le spese sostenute, soggette ad eventuale verifica da parte degli uffici.
4. Nel caso in cui il documento di spesa indichi un servizio reso per due o più persone, la spesa verrà proporzionalmente rimborsata.
5. Non sono rimborsabili ricevute/scontrini cumulativi.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

ART. 9 - RIMBORSO DELLE SPESE DI ALLOGGIO

1. Le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione intestata al richiedente che attesti la spesa sostenuta, secondo i limiti massimi giornalieri indicati nell'Allegato 1.
2. Le spese di alloggio si riferiscono esclusivamente a quelle sostenute nel luogo presso il quale viene espletata la missione/trasferta, salvo particolari casi debitamente motivati.
3. Qualora si provveda alla prenotazione di alloggio on line con pagamento mediante carta di credito, è consentito il rimborso della medesima su presentazione della relativa stampa di prenotazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione, corredati da idonea documentazione attestante il pagamento.
4. Il rimborso è suddiviso in base al numero degli occupanti indicati nella documentazione.

ART. 10 - MISSIONI ALL'ESTERO E TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE

1. Per le missioni all'estero, l'interessato può scegliere tra il rimborso analitico o il rimborso forfettario.
2. In caso di trattamento forfettario, oltre alle spese di viaggio è rimborsato, a titolo di vitto, alloggio e trasporto dei mezzi pubblici, urbani e taxi, secondo i limiti massimi giornalieri indicati nell'Allegato 1.
3. Il trattamento forfettario di missione si applica esclusivamente al personale dipendente del Conservatorio ed è ammesso nel caso di missioni superiori ad un giorno, incluso il tempo di viaggio, e compete per ogni 24 ore compiute di missione. Il rimborso forfettario non spetta se si usufruisce di alloggio offerto da Enti o Organizzazioni italiane o estere. In tali casi spetta il rimborso analitico delle spese di missione.

ART. 11 - MISSIONI/TRASFERTE SOSPESE E NON EFFETTUATE

1. La sospensione della missione deve essere autorizzata dal Direttore, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo.
2. Qualora il soggetto incaricato sia impossibilitato ad effettuare la missione/trasferta, a causa di gravi e documentati motivi, dovrà farsi parte diligente ed attiva per recuperare le spese già sostenute. È facoltà del Conservatorio riconoscere al soggetto incaricato il rimborso delle spese già sostenute ma non recuperabili.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità e dalla normativa vigente.
2. Per le missioni effettuate nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione Europea, si applicano le relative disposizioni comunitarie, fermo restando l'applicazione delle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

ALLEGATO 1

SPESE DI VITTO

a) in Italia:

il rimborso massimo giornaliero riconosciuto al soggetto incaricato per le spese di vitto, compreso anche i piccoli pasti, consumazioni e generi alimentari è il seguente:


Tabella A		
Profili	In €	In €
Direttore/Presidente/ Direttore Amministrativo ed EQ Docenti (Classe 1)	30,55 n.1 pasto die	61,10 n.2 pasti die
Altro personale incaricato (Classe 2)	22,26 n.1 pasto die	44,52 n.1 pasto die

Nel rispetto dei limiti massimi di cui sopra, è ammesso il rimborso di n.1 pasto per le missioni/trasferte di durata non inferiore alle 8 ore; di n.2 pasti per missioni/trasferte superiori a 12 ore.

b) all'estero:

il rimborso massimo giornaliero riconosciuto al soggetto incaricato per le spese di vitto, compreso anche i piccoli pasti, consumazioni e generi alimentari, è riportato nella seguente tabella, che definisce il rimborso per area geografica e qualifica di appartenenza (D.M. Ministero Affari esteri 23/03/2011):

Tabella B		
AREA del Paese luogo di missione/trasferta	Personale docente, componenti di organi, dirigenti apicali e personale esterno assimilabile alla dirigenza (CLASSE 1)	Altro personale incaricato (Classe 2)
A	60,00€	40,00€
B	60,00€	40,00€
C	60,00€	45,00€
D	70,00€	60,00€
E	80,00€	65,00€
F	85,00€	70,00€
G	95,00€	75,00€





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

Alternativamente, può essere rimborsato, **oltre alle spese di viaggio, un importo forfettario lordo** stabilito dal D.M. Ministero Affari Esteri 23/03/2011, a titolo di **vitto, alloggio e trasporto**. Il valore viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco, come di seguito indicati:

Tabella C	
AREA del Paese luogo di missione/trasferta	Classe 1 e 2
A	120 €
B	120 €
C	120 €
D	125 €
E	130 €
F	140 €
G	155 €

Il personale (Classe I) può richiedere l'anticipazione del 75% delle quote del rimborso alternativo previste.

Classificazione dei Paesi per Area Geografica

A	Afghanistan, Australia, Botswana, Bulgaria, Burundi, Cipro, Comore, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Grecia, Iran, Malta, Mozambico, Nauru Rep., Papua Nuova Guinea, Portogallo, Romania, Ruanda, Siria, Spagna, Somalia, Uganda, Ungheria, Zimbabwe.
B	Azerbaijan, Angola, Armenia, Bangladesh, Bielorussia, Canada, Ceca Repubblica, Cile, Cina Rep. Popolare, Costa Rica, Cuba, Egitto, Estonia, Finlandia – Helsinki, Giamaica, Georgia, Guatemala, Figi, Finlandia, Honduras, India, Irlanda, Iraq, Islanda, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Lituania, Madagascar, Malawi, Maldive, Maurizio, Messico, Moldavia, Monaco (Principato), Namibia, Nepal, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Polonia, Russia - Federazione Russa, Salomone, Samoa, Seicelle, Slovacchia, Spagna – Madrid, Sri Lanka, Sudafricana Repubbl., Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan Vanuatu, Zambia
C	Albania, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bhutan, Birmania, Benin, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Cina Taiwan, Colombia, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Corea del Nord, Corea del Sud, Croazia, Cambogia, Ecuador, El Salvador, Filippine, Francia, Giordania, Gran Bretagna, Grenada, Haiti, Hong Kong, Indonesia, Israele, Liberia, Macedonia, Malaysia, Marocco, Mongolia, Nicaragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Russia - Fed. Russa Mosca, Saint – Lucia, Saint - Vincente e Grenadine, Serbia e Montenegro, Singapore, Slovenia, Sudan, Svezia, Thailandia, Tunisia, Turchia.
D	Algeria, Belgio, Brasile, Burkina, Camerun, Capo Verde, Centrafricana Repubbl., Ciad, Congo, Congo (ex-Zaire), Costa D'Avorio, Francia – Parigi, Gabon, Gambia, Ghana, Gran Bretagna – Londra, Guinea, Guinea – Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Laos, Libia, Lussemburgo, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao-Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Suriname, Trinidad e Tobago, Togo, Venezuela, Vietnam.
E	Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio – Bruxelles, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Kuwait, Oman, Qatar, Stati Uniti D'America, Yemen.
F	Germania, Stati Uniti - New York, Stati Uniti – Washington, Paesi Bassi
G	Austria – Vienna, Giappone – Tokio, Liechtenstein, Libano, Germania – Berlino, Germania – Bonn, Svizzera – Berna, Svizzera - Ginevra

